



Comune di Melara
Provincia di Rovigo

P.I.

Elaborato

4

-

Registro dei Crediti

Elaborato integrato alla Delibera di approvazione di CC n°33 del 30/11/2017



SINDACO
Comune di Melara
Paola Davi

Ufficio tecnico
Geom. Marco Martini

PROGETTO
Francesco Sbetti - Sistema S.n.c
Marisa Fantin - Archistudio

Collaboratori
Giorgio Cologni
Massimo Matteo Gheno



Sistema snc Documentazione Ricerca Progettazione
Dorsoduro, 1249 - 30123 Venezia



Archistudio
Strada Pelosa - 183 - 36100 Vicenza

Settembre 2017

REGISTRO DEI CREDITI

SOMMARIO

CONTENUTI E FINALITÀ.....	4
Art. 1. Definizione di credito edilizio	4
Art. 2. Ulteriori crediti edilizi	4
Art. 3. Procedura di attribuzione dei crediti edilizi	4
Art. 4. Istituzione del registro dei crediti edilizi.....	4
Art. 5. Cessione dei crediti edilizi	5
Art. 6. Utilizzo dei crediti edilizi	5
Art. 7. Procedura per il rilascio del permesso di costruire con l'utilizzo dei crediti edilizi.....	5
Art. 8. Dimensionamento	6

REGISTRO DEI CREDITI

CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1. Definizione di credito edilizio

Per credito edilizio si intende il diritto alla edificazione di una quantità volumetrica, riconosciuta all'avente titolo su un immobile, a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione di opere incongrue, di eliminazione degli elementi di degrado, di riordino della zona agricola o della realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'art. 37 della L.R. 11/2004 ed alle corrispondenti norme del PATI.

Art. 2. Ulteriori crediti edilizi

Ai sensi dell'art.58 delle Norme di Attuazione del PATI e dell'art. 16 delle NTO del PI, il PI individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, le opere di riordino della zona agricola o gli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, a cui assegnare, in misura anche differenziata, crediti edilizi per gli edifici oggetto di demolizione, stabilendo anche le specifiche modalità di attribuzione dei crediti e del loro utilizzo. I crediti edilizi potranno sorgere anche dall'istituto della compensazione urbanistica (di cui all'art. 37 L.R. 11/2004) qualora il PI ne faccia applicazione seguendo i criteri e le direttive previsti dall'art. 57 delle NTA del PATI.

Art. 3. Procedura di attribuzione dei crediti edilizi

I proprietari o gli aventi titolo, che intendano dare seguito alla procedura per l'assegnazione di crediti edilizi, presentano all'Ufficio Tecnico Comunale una pratica edilizia -redatta da tecnico abilitato -volta all'ottenimento del "Permesso di costruire/demolire", accompagnata dalla domanda di assegnazione di credito edilizio residenziale per la cubatura massima calcolata con le modalità dell'art. 16 delle NTO del PI. La demolizione dovrà riguardare un intero edificio: non sono consentite demolizioni per l'assegnazione di crediti edilizi relative a porzioni di edifici. La pratica dovrà contenere il titolo di proprietà o di giuridica disponibilità dell'immobile, la documentazione della legittimità della costruzione da demolire (licenza edilizia, concessione, condono ecc.), i disegni originari della costruzione assentita o legittimata o il suo rilievo planimetrico attuale, la documentazione fotografica, i conteggi del volume virtuale e della corrispondente cubatura residenziale richiesta nonché una relazione descrittiva delle procedure di demolizione e di smaltimento dei rifiuti, indicante altresì l'utilizzo agricolo del sedime e delle aree accessorie del fabbricato demolito. La demolizione potrà iniziare solo dopo l'ottenimento del relativo permesso e dovrà concludersi entro 6 mesi dal suo inizio, con la completa demolizione del manufatto e la concreta riconduzione agli usi agricoli del sedime del fabbricato e delle relative pertinenze. Il credito edilizio previsto sarà assegnato dall'Ufficio con l'iscrizione nel Registro dei Crediti edilizi subito dopo l'accertamento, da effettuarsi mediate sopralluogo, dell'ottemperanza alle prescrizioni tutte del permesso di demolizione. Il credito edilizio è attivo solo con la sua iscrizione sul Registro.

Art. 4. Istituzione del registro dei crediti edilizi

E' istituito il registro dei crediti edilizi previsto dall'articolo 17, comma 5, lett. e) L.R. n. 11/2004. Il registro è costituito da un libro in forma cartacea, timbrato e vidimato in ogni sua facciata dal Segretario comunale; è tenuto e custodito dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

L'iscrizione sul registro di ciascun credito edilizio dovrà contenere:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale del/dei titolare/i;
- In caso di più titolari, a richiesta congiunta degli stessi, il complessivo credito potrà essere frazionato in proporzione alla quota di comproprietà

REGISTRO DEI CREDITI

- Estremi della pratica edilizia, del permesso di demolizione e del verbale di sopralluogo attestante l'ottemperanza.
- La quantità di cubatura residenziale assegnata in cifre e in lettere.
- Eventuali ulteriori annotazioni iniziali e spazio per successive.
- Spazio per annotare lo "scarico" di tutto o parte del credito edilizio sia a seguito di utilizzo diretto sia per cessione a terzi.
- Spazio per volturazione della titolarità per eventuale successione, a richiesta documentata dell'interessato.

Il Registro dei crediti edilizi è un pubblico registro, consultabile da chiunque. A richiesta -e previa corresponsione dei diritti e rimborso delle spese potranno essere rilasciate certificazione ed attestazioni.

	Titolare del credito	Entità del credito edilizio		Credito Edilizio fruito		Credito edilizio residuo		Scadenza del credito edilizio
		mc teorici	mq	mc	mq	mc	mq	
Scheda n.1						0,00	0,00	
Scheda n.2						0,00	0,00	
Scheda n.3						0,00	0,00	
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Art. 5. Cessione dei crediti edilizi

I crediti edilizi, solo se e dopo che sono iscritti sul registro, sono liberamente commerciabili, ai sensi dell'art. 36 comma 4 della L.R. n. 11/2004 e pertanto sono senza necessità di previa autorizzazione da parte del Comune. Il titolo, peraltro, dovrà essere costituito da atto notarile di cessione o di donazione o di altro istituto idoneo al trasferimento, contenente la sottoscrizione del/i titolare/i del credito e deve essere debitamente registrato all'Ufficio delle Entrate competente. Il trasferimento del credito edilizio dovrà essere iscritto nel Registro dei crediti edilizi, presentando specifica richiesta. Del predetto trasferimento verrà fatta annotazione sulla scheda del cedente e verrà aperta una nuova scheda con l'iscrizione del credito a nome dell'acquirente con indicati gli estremi dell'atto notarile di trasferimento.

Art. 6. Utilizzo dei crediti edilizi

I crediti edilizi sono utilizzabili solo dopo la loro iscrizione nel Registro dei crediti edilizi. I crediti edilizi (cioè il diritto alla costruzione della quantità volumetrica residenziale assegnata) possono essere utilizzati esclusivamente nelle aree compatibili con le NTO del PI.

Art. 7. Procedura per il rilascio del permesso di costruire con l'utilizzo dei crediti edilizi

Il titolare del credito edilizio, nel momento in cui chiede il rilascio di permesso di costruire un edificio utilizzando il credito stesso, deve allegare alla pratica edilizia il certificato di iscrizione del credito edilizio nel registro dei crediti nonché una dichiarazione di utilizzo del credito stesso per la costruzione dell'edificio di cui si chiede il permesso a costruire, con autorizzazione al Responsabile di annotare l'utilizzo del credito

REGISTRO DEI CREDITI

con cancellazione dello stesso dal registro per la volumetria utilizzata. L'utilizzo del credito edilizio viene annotato sul Registro dei crediti edilizi dopo il rilascio del permesso a costruire. Con l'annotazione di utilizzo il credito si estingue.

Art. 8. Dimensionamento

I crediti edilizi derivanti dalla demolizione di opere incongrue o di degrado o derivanti da miglioramento urbano, architettonico, paesaggistico o ambientale non modificano il dimensionamento del PATI/PI.